



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1916

Roma — Venerdì, 17 novembre

Numero 270

DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
> a domicilio e nel Regno: > > 38; > > 19; > > 10
Per gli Stati dell'Unione postale: > > 80; > > 41; > > 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea,
Altri annunci > 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa ai fogli degli annunci.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Decreto-legge Luogotenenziale n. 1519 col quale lo stanziamento del capitolo n. 56 dello stato di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato di lire 3 milioni — Decreto-legge Luogotenenziale n. 1520 col quale lo stanziamento del capitolo n. 95 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1915-916 è aumentato di lire 4.050.000 — Decreto Luogotenenziale n. 1515 col quale è devoluta al ministro per i trasporti marittimi e ferroviari la competenza a dichiarare la pubblica utilità e l'urgenza dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato — Decreto Luogotenenziale n. 1517 col quale è prorogata l'esecuzione della disposizione contenuta nell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1915, n. 1009 concernente il regolamento scolastico della Tripolitania e della Cirenaica — Decreto Luogotenenziale n. 1524 concernente norme per l'avanzamento per merito di guerra dei tenenti colonnelli, colonnelli e maggiori generali, non investiti di comando tattico — Decreto Luogotenenziale numero 1526 che approva il testo unico delle disposizioni legislative emanate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 — Decreto Luogotenenziale n. 1528 sull'orario massimo di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi — Decreti Luogotenenziali nn. 1512, 1513 e 1514 riflettenti: Modificazione di regolamento scolastico — Rettifica di contributo scolastico — Annullamento di partita scolastica — Relazioni e decreti Luogotenenziali per la proroga di poteri dei commissari straordinari di Stella Cilento (Salerno), Ginosa (Lecce) e Sarteano (Siena) — Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Direzione generale degli Istituti di previdenza: Elenco delle pensioni e delle indennità conferite ai sanitari, loro vedove ed orfani, durante il 1° trimestre 1916 — Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Estrazioni delle obbligazioni della cessata Società delle strade ferrate romane — Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso — Ministero di grazia e giustizia e del culti: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica: Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 45, dal 30

ottobre al 5 novembre 1916 — Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari - Direzione generale della marina mercantile: Navi a vapore a scafo metallico, draghe e rimorchiatori pontati dichiarati agli effetti della legge 13 luglio 1911, n. 745 — Ministero di agricoltura, industria e commercio - Ufficio della proprietà intellettuale: Elenco delle opere depositate per la riserva dei diritti d'autore registrate durante la 2ª quindicina di settembre 1916 (art. 14 della legge) — Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione — Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro: Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914.

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra. — La Conferenza degli alleati a Parigi — Cronaca italiana — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Notizie varie — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1519 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Riconosciuta la necessità d'inscrivere nello stato di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1916-917 ulteriori fondi per provvedere a spese di aggio sui vaglia internazionali pagati in valuta cartacea;
Vista la legge 9 luglio 1916, n. 814;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per

Veduti i RR. decreti 15 gennaio 1914, n. 56 e 21 febbraio 1915, n. 250;

Veduti i decreti Luogotenenziali 17 giugno 1915, numero 1108 e 17 ottobre 1915, n. 1809;

Sentito il Comitato superiore amministrativo presso il Ministero delle colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con i ministri degli affari esteri e della istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo;

L'andata in vigore della disposizione contenuta nell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1915, n. 1809, è prorogata non oltre due anni, a decorrere dal 30 settembre 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — COLOSIMO — SONNINO — RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1521 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1045, del 6 agosto 1916;

Visto il R. decreto n. 690, del 22 maggio 1915, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto n. 703, del 22 maggio 1915, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata della guerra, ai tenenti colonnelli, colonnelli e maggiori generali delle armi combattenti, non investiti di comando tattico effettivo corrispondente al grado superiore, che siano proposti per lo avanzamento straordinario per merito di guerra stabilito dall'art. 14 della legge 8 giugno 1913, n. 601, anziché la promozione al grado superiore prevista dall'art. 22 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sarà conferito soltanto l'incarico del grado superiore.

L'ufficiale al quale si applica tale disposizione prenderà, nel proprio ruolo, il posto immediatamente successivo a quello del meno anziano degli ufficiali di pari grado, che si trovi già incaricato delle funzioni del grado superiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1526 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 11 della legge 11 luglio 1913, n. 1039;

Visto l'art. 1° del decreto Luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 838;

Ritenuta la necessità di coordinare in testo unico con le disposizioni successivamente emanate quelle del testo unico approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, apportando le modificazioni ed aggiunte occorrenti ai fini del coordinamento ed in armonia con le attuali esigenze dei paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e con tutti gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il testo unico delle disposizioni legislative emanate in dipendenza del terremoto del 28 di-

tembre 1908, vistato, d'ordine Nostro, dal presidente del Consiglio dei ministri e dagli altri ministri.

Fino a quando non divenga obbligatorio il presente decreto, continueranno ad aver rigore le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SONNINO — COLOSIMO —
 ORLANDO — FERA — SCIALOJA —
 RUFFINI — MEDA — MORRONE —
 DE NAVA — RAINERI — BONOMI —
 BIANCHI — CORSI — COMANDINI —
 CARCANO — ARLOTTA — BISSOLATI —
 SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

(Le disposizioni allegate al presente decreto saranno pubblicate in altro numero della Gazzetta).

Il numero 1528 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduta la legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, ed il relativo regolamento;

Veduto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1364;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvo quanto dispone il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1364, per gli esercizi pubblici annessi a stazioni ferroviarie od a teatri, gli altri esercizi indicati nell'art. 50 della legge sulla pubblica sicurezza, dovranno, senza eccezione alcuna, chiudersi non più tardi delle ore 22 1/2 e non potranno aprirsi prima dell'alba.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 25 novembre 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1512

Decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, sono recate alcune modificazioni ad articoli del regolamento del collegio-convitto Ghislieri, in Pavia, approvato con R. decreto 17 maggio 1908, n. COLXII, e alla relativa pianta organica.

N. 1513

Decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, col quale, in seguito all'istituzione della 5^a e 6^a classe facoltativa nel comune di Apecchio, della provincia di Pesaro, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, è rettificato l'elenco annesso al R. decreto 29 marzo 1914, n. 538, nella parte relativa al suddetto Comune per il quale il contributo scolastico, a datare dall'1 ottobre 1916 è elevato da L. 7184,06 a L. 8456,06.

N. 1514

Decreto Luogotenenziale 8 ottobre 1916, col quale, in seguito all'autonomia scolastica concessa al comune di Quarto dei Mille, della provincia di Genova, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, nell'elenco annesso al R. decreto 18 febbraio 1915, n. 1069, è annullata la partita relativa al Comune suddetto, a datare dall'1 novembre 1916.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 29 ottobre 1916, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Stella Cilento (Salerno).

ALTEZZA!

Persistendo nel comune di Stella Cilento l'assenza di molti elet-